CITTA' DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

Piazza G. Matteotti n. 7 - 01016 - C.F. e P.I. 00129650560 - Tel. 0766/8491
pec:pec@pec.comune.tarquinia.vt.it

ORDINANZA SINDACALE

Registro generale n. 28 del 10/07/2020

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLE MISURE DI REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI DI TRANSITO PER Lâ€™ACCESSO ALLE PROPRIETÃ€ IN LOCALITÃ€ SAN GIORGIO, IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DELLâ€™ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 25/05/2020 DI INTERDIZIONE AL TRANSITO

IL SINDACO

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto **"**Dichiarazione dello stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 26 del 01.02.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale;

VISTO il D.L. n. 6 del 23.02.2020 – G.U. Edizione straordinaria - n. 45 del 23.02.2020 - convertito con modificazione con Legge n. 13 del 05.03.2020, - G.U. Serie Generale n. 61 del 09.03.2020 - recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che dispone alle Autorità competenti la possibilità di adottare ulteriori misure di contenimento per la gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche nel caso in cui non siano stati riscontrati casi di persone positive al virus o comunque provenienti da un'area già interessata dal contagio;

VISTI i provvedimenti governativi succedutesi nel corso dell'Emergenza sanitaria nazionale, tra i quali:

- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto legge 16 maggio 2020, n.33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare, l'art.1, del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale " *A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica (omissis) 9. Il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;*
- il DPCM 17 maggio 2020, relativi allegati, e Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, trasmesse in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA inoltre l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 16 maggio 2020 n.Z00041 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" – BURL n.64 del 15 maggio 2020, con la quale state dettate misure organizzative da applicare all'interno del territorio regionale;

CONSIDERATO CHE con l'Ordinanza Sindacale n.21 del 25/05/2020 per l'Emergenza Epidemiologica COVID-19 si è proceduto a disporre le azioni necessarie per la regolamentazione dei flussi ed il controllo dell'accesso alle spiagge in località San Giorgio, mediante l'interdizione al transito/accesso degli autoveicoli e dei motoveicoli alla spiaggia in corrispondenza del varco esistente tra la Pineta San Giorgio e la Riserva Statale delle Saline;

C_C816 - - 1 - 2020-07-10 - 0022008

DATO ATTO che con il citato provvedimento si ordina che " *i Consorzi dei proprietari dei terreni dei comprensori edificabili in località San Giorgio provvedano alla chiusura di tutti i varchi e/o passaggi che consentono direttamente o indirettamente il transito degli autoveicoli per l'accesso alla spiaggia e al mare, tra la Riserva Statale delle Saline e l'area boscata della Pineta San Giorgio*";

CONFERMATO che nel medesimo provvedimento è stato tenuto conto dell'aspetto specifico del territorio relativamente al tracciato disposto di previsione pubblica dal Piano Regolatore Generale, individuato in viale Etruria, che consente l'accesso ai comprensori ed alle proprietà dal medesimo servite, disponendo "*che la chiusura avvenga in corrispondenza dei perimetri dei comprensori edificabili mediante recinzione (paletti e rete) e/o elementi di sbarramento (sbarre, staccionate o simili) tali da impedire l'attraversamento degli autoveicoli delle aree che consentono l'accesso al mare, fatte salve le modalità di accesso dei proprietari ai propri fondi*";

RAVVISATO che detto tracciato percorre la località dalla strada provinciale "Litoranea" fino a terminare su fondo dell'Università Agraria individuato nel "campo di volo" (a fondo cieco) e che pertanto non consente l'accesso alla spiaggia/mare ma concretizza l'accesso ai fondi/proprietà servite, prospicienti e non al medesimo;

RILEVATO che detto tracciato rimane esterno ai perimetri dei comprensori come individuati nel Piano Regolatore Generale, garantendo il raggiungimento delle proprietà ricomprese nei medesimi;

ACCERTATO che i tracciati e/o percorsi interni ai comprensori che raggiungano direttamente il varco verso la spiaggia/mare e quelli che si immettono a loro volta direttamente ai precedenti, devono sottostare all'ordinanza sindacale n.21/2010 sopra citata e che il tracciato di previsione pubblica individuato con la denominazione di viale Etruria, è concretamente utilizzato al transito per il raggiungimento delle proprietà servite, prospicienti e non al medesimo;

RICHIAMATE le premesse tutte dell'ordinanza sindacale n.21 del 25/05/2020;

RICHIAMATI i coordinamenti svolti presso la Prefettura di Viterbo con il Prefetto ed i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, al fine di definire la regolamentazione dei flussi e dei percorsi secondo le esigenze di emergenza epidemiologica COVID-19 nella località San Giorgio in prossimità degli accessi alle spiagge;

VALUTATO il quadro di riferimento normativo dei perimetri dei comprensori e la situazione reale dei tracciati interni ed esterni agli stessi, al fine individuare la corretta e funzionale regolamentazione dei flussi nella necessità di garantire condizioni di tutela della salute, nelle attuali misure di emergenza sanitaria dell'uso del territorio per l'accesso alle spiagge;

RITENUTO doversi considerare nel giusto apporto le esigenze manifestate da alcuni cittadini proprietari/residenti in località San Giorgio relativamente all'esigenza di garantire il sicuro accesso alle proprietà;

CONSIDERATO quindi che, al fine di garantire l'efficacia della previsione di gestione degli accessi, nonché la corretta accessibilità alle proprietà come sopra descritto, nonché prevenire usi impropri e/o interventi in danno, non conformi alle disposizioni ordinate con i provvedimenti sindacali emanati;

VISTA la precedente ordinanza n. 27 del 10..07.2020 relativa allo stesso oggetto, che tuttavia per problemi collegati all'applicativo informatico è stata sottoscritta nella sua versione non integrale e che pertanto occorre procedere alla sua immediata revoca e sostituzione con il presente provvedimento;

VISTI:

- l'articolo 32 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 in ordine ai poteri del Sindaco quale autorità sanitaria locale;
- l'articolo 117 del D.L. n. 112 del 31 marzo 1998;
- la legge n. 689 del 24 novembre 1981;
- l'art. 54 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo n. 67 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, con decorrenza dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune del presente atto:

1. che sia garantito il transito lungo il tracciato esistente, denominato viale Etruria, dall'innesto sulla strada provinciale Litoranea, fino al suo termine, sul fondo dell'Università Agraria di Tarquinia che ospita il campo di volo, ai proprietari dei terreni serviti, prospiciente e non lo stesso tracciati, interni e non ai comprensori del Piano Regolatore Generale;
2. che, a tal fine, siano rimossi elementi/ostacoli/situazioni impeditive o che rendono non agevole e/o sicuro il transito di

C_C816 - - 1 - 2020-07-10 - 0022008

recente realizzazione e/o di pregresse situazioni e messe in essere le opere di manutenzione del fondo naturale per eliminare avvallamenti, dossi, e allagamenti pericolosi per il transito;

3. che siano chiusi sul perimetro del comprensorio, senza invadere l'area del tracciato di viale Etruria, i varchi e/o passaggi che consentono direttamente o indirettamente il transito degli autoveicoli e dei motoveicoli per l'accesso alla spiaggia e al mare, tra la Riserva Statale delle Saline e l'area boscata della Pineta San Giorgio, come disposto con ordinanza sindacale n. 21 del 25/05/2020;
4. che l'accesso all'interno del comprensorio denominato Villaggio Lottisti San Giorgio, prospiciente il lato sud di viale Etruria, avvenga per un unico varco, con accesso a chiusura regolamentata, per i proprietari dei terreni ricompresi nel medesimo comprensorio, mentre vengano chiusi gli altri varchi sul perimetro del comprensorio come disposto con ordinanza sindacale n. 21 del 25/05/2020.

la presente ordinanza revoca e sostituisce la precedente n. 27 del 10.07.2020.

AVVERTE

Ai trasgressori sarà applicata la sanzione secondo i principi ed il procedimento di cui agli artt. 7 e 159 del C.d.S., nonché all'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 e le somme dovute sono di spettanza del Comune di Tarquinia.

Rimane impregiudicata la denuncia all'A.G. per la violazione dell'art. 650 del Codice penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

DISPONE INOLTRE CHE

La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio on line della Città di Tarquinia, sul suo sito istituzionale ed inoltre trasmessa alla Prefettura di Viterbo, a tutte le Forze dell'Ordine che operano sul territorio, alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, ai gruppi di Protezione Civile ed ai Presidenti dei consorzi di San Giorgio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al capo di Stato entro il termine di 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

(Alessandro GIULIVI)

La firma, in formato digitale, è stata apposta ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. sull'originale elettronico del presente atto che sostituisce il documento cartaceo. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune ai sensi del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e della correlata normativa vigente.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tarquinia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIULIVI ALESSANDRO;1;131714050625227345976509892947602098625

C_C816 - - 1 - 2020-07-10 - 0022008